

Prot. 0104859 del 24-12-2014 R.U.

Oggetto: Procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette dei prodotti di cui agli articoli 39-bis, comma 1, lettera e-bis, e 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, definite ai sensi degli articoli 39-terdecies, comma 3, e 62-quater, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1995.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

- VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che dispone che la pubblicazione dei provvedimenti delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali tiene luogo della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana:
- VISTO l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella Agenzia delle dogane, che ha conseguentemente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, che in attuazione dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 504 del 1995;
- VISTI, in particolare, gli articoli 39-*terdecies*, comma 3, e 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevedono che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si definiscano le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale relativamente:
 - a) ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;
 - b) ai prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt;

- RITENUTA la necessità, ai fini del calcolo dell'accisa e dell'imposta di consumo gravanti su tali prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'adozione del provvedimento previsto dai citati articoli 39-terdecies, comma 3, e 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995;
- CONSIDERATO che per la definizione delle procedure tecniche di determinazione dell'equivalenza del consumo convenzionale, occorre tenere conto della lunghezza della sigaretta consumata in assenza di aspirazione, atteso che i prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 non si consumano in assenza di aspirazione e che, per i medesimi prodotti, occorre adottare il profilo di aspirazione "quadra" in luogo di quello "a campana", previsto per le sigarette per le quali persiste il processo di combustione anche in assenza di aspirazione;
- TENUTO conto altresì degli obiettivi tempi di definizione del decreto legislativo n. 188 del 2014 e della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana soltanto in data 23 dicembre 2014, nonché del fatto che le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale, di cui al presente provvedimento, richiedono un numero di giorni lavorativi da un minimo di sette ad un massimo di dieci;
- RITENUTA conseguentemente l'urgenza di stabilire, temporaneamente e in misura provvisoria, l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e l'accisa sui prodotti del tabacco da inalazione, sia per garantire all'Erario il previsto gettito di imposta sia per consentire agli operatori di settore le valutazioni di competenza, sulla base dell'equivalenza di consumo convenzionale risultante dalle prime analisi di prova sperimentale eseguite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su tali prodotti, risultanti dalla documentazione tecnica di laboratorio contenente gli esiti delle stesse;

DETERMINA

Art. 1

(Equivalenza di consumo convenzionale

per i prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995)

- 1. Il tempo medio di consumo delle cinque sigarette più vendute, di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è determinato sottoponendo ad aspirazione, secondo i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012, cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche di sigarette più vendute nell'anno solare che ha preceduto quello durante il quale vengono effettuate le operazioni di aspirazione.
- 2. Il tempo medio di consumo di un prodotto di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è determinato sottoponendo ad aspirazione, secondo i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012, dieci unità di prodotto, utilizzando il dispositivo specificamente previsto per il consumo che è fornito, in almeno due esemplari, dal produttore unitamente alla richiesta di cui all'articolo 39-terdecies, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995.
- 3. Il tempo di cui al comma 2 è determinato sulla base della media dei tempi di aspirazione di ciascuna unità di prodotto. Qualora sussista uno scostamento tra i tempi di consumo minimo e massimo rilevati per ciascuna unità di prodotto superiore al dieci per cento, il campione di cui al comma 2 è incrementato di cinque unità.
- 4. Il rapporto tra il tempo medio determinato ai sensi dei commi 2 e 3 e il tempo medio determinato ai sensi del comma 1, indica il numero di sigarette equivalente all'unità di prodotto.

5. Il tempo medio di consumo di cui al comma 1 è rideterminato entro il primo marzo qualora nell'anno solare precedente due delle cinque marche di sigarette di cui allo stesso comma 1 non risultano tra le più vendute.

Art. 2

(Equivalenza di consumo convenzionale

per i prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995)

- 1. Ai fini della determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono sottoposte ad aspirazione cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche più vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione applicando i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012.
 - 2. Ai fini del calcolo del tempo medio di consumo di cui al comma 1, si procede a determinare:
- a) il numero medio di aspirazioni effettuate per il consumo delle sigarette;
- b) il tempo di durata del numero di aspirazioni di cui alla lettera a);
- c) la lunghezza media delle sigarette consumata nella fase di aspirazione;
- d) la differenza tra la lunghezza media totale fumabile, determinata ai sensi del comma 1, lettera e), e la lunghezza di cui alla lettera c);
- e) proporzionalmente al tempo di cui alla lettera b), il tempo di consumo della differenza di lunghezza di cui alla lettera d).
- 3) Il tempo di consumo di cui al comma 1 è pari alla somma dei tempi di cui al comma 2, lettere b) ed e).
- 4. Ai fini della determinazione del consumo equivalente di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono sottoposti ad aspirazione:
- a) sette unità di prodotto contenenti nicotina in diverse gradazioni;
- b) tre unità di prodotto non contenenti nicotina.
 - 5. Le unità di prodotto di cui al comma 1 sono sottoposte ad aspirazione:
- a) mediante tre dispositivi con potenza pari, rispettivamente, a 10, 20 e 30 *watt*, con capacità di almeno 1 millilitro e con un'inclinazione non inferiore a 25 gradi qualora lo comporti la posizione della resistenza;
- b) secondo i parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed adottando, per i motivi specificati in premessa, il profilo di aspirazione "quadra" in luogo di quello "a campana".
- 6. Il tempo medio di consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è pari al tempo complessivo medio del numero di aspirazioni rilevato per il consumo dei prodotti stessi.
- 7. Il rapporto tra il tempo medio di cui al comma 6 e il tempo medio di cui al comma 3, indica il numero di sigarette equivalente alle unità di prodotto di cui al comma 4.

Art. 3

(Consumo dei prodotti sottoposti ad aspirazione)

- 1. I prodotti sottoposti ad aspirazione si considerano consumati nel momento in cui:
- a) per le sigarette, termina, secondo la norma EN ISO 3308/2012, la fumata;
- b) per i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, terminano le aspirazioni per effetto di caratteristiche tecniche del dispositivo di consumo ovvero di

- caratteristiche intrinseche del prodotto da stabilire in base alle variazioni di massa conseguenti alle aspirazioni stesse, ovvero termina il rilascio di *aerosol*;
- c) per i prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, termina il numero di aspirazioni prefissato in relazione alle capacità dei dispositivi utilizzati, al fine di determinare l'unità di prodotto di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sulla base delle differenze in massa tra la quantità iniziale di prodotto sottoposta ad aspirazione e la quantità residua dopo l'ultima aspirazione.
- 2. Eventuali modifiche apportate alle caratteristiche tecniche del dispositivo di cui al comma 1, lettera b), sono comunicate dal produttore all'Agenzia ai fini della rideterminazione del consumo equivalente ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. In fase di prima applicazione, in via temporanea e in misura provvisoria, sulla base dell'equivalenza di consumo convenzionale risultante dalle prime analisi di prova sperimentale eseguite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione è fissata in euro 0,333 il millilitro, corrispondente ad una equivalenza di 1 millilitro con cinque sigarette e per i prodotti del tabacco da inalazione l'accisa è fissata con il provvedimento di cui all'articolo 39-terdecies, commi 2 e 3.
- 2. L'imposta di consumo e l'accisa di cui al comma 1 sono oggetto di compensazione con quelle determinate sulla base delle procedure tecniche di cui agli articoli 1, 2 e 3, e sono applicabili fino al 20 gennaio 2015.
- 3. Il presente provvedimento trova applicazione a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 24 dicembre 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Giuseppe PELEGGI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93